

Cittadinanza per discendenza (cittadini francesi)

CITTADINANZA ITALIANA AI FRANCESI DI ORIGINE ITALIANA

Le condizioni richieste per tale riconoscimento sono da un lato dimostrazione della discendenza dall'avo italiano emigrato e dall'altro la prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.

L'istanza deve essere presentata dall'interessato all'Ufficio cittadinanza previo appuntamento da concordare via mail solo quando in possesso di tutta la sottostante documentazione in originale.

DOCUMENTI DA PRESENTARE il giorno dell'appuntamento

AVO nato in Italia

- atto integrale di nascita rilasciato dal Comune italiano
- atto di matrimonio
- atto di decesso
- certificato di "non naturalizzazione" o "naturalizzazione": attestante l'acquisto o il non acquisto della cittadinanza francese. Tale certificato deve essere richiesto o al Tribunale del luogo di residenza della persona interessata o al seguente indirizzo:

Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer

Sous-direction de l'accès à la nationalité française

12, rue Francis Le Carval - 44404 REZÉ CEDEX

ATTENZIONE: se l'avo italiano si è naturalizzato francese prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo, si è interrotta la trasmissione della cittadinanza. Non si ha quindi diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana [cfr. artt 8 e 12 Legge n.555/1912 e Convenzione di Strasburgo 1963)

ATTENZIONE: la donna italiana trasmette la cittadinanza solo dopo il 01/01/1948

La donna italiana coniugata con cittadino francese perde la cittadinanza italiana. Per informazioni sulla perdita della cittadinanza e sul riconoscimento dell'ininterrotto possesso della cittadinanza per la donna ed i suoi discendenti in tali casi consultare la sezione [CASI PARTICOLARI](#)

Per ognuno dei DISCENDENTI nati in Francia fino al richiedente

- **estratto plurilingue di nascita**
- **estratto plurilingue di matrimonio**
- **estratto plurilingue di decesso (se deceduto)**

NOTA BENE

A differenza di certi paesi dell'America (Canada, Stati Uniti d'America, Brasile, Argentina...), dell'Oceania (Australia fino al 1986, Nuova Zelanda fino al 2006) o dell'Europa (Regno Unito fino al 1983) dove vigeva o vige ancora il diritto del suolo incondizionato (acquisizione della cittadinanza di un dato paese come conseguenza della sola nascita sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori), la Francia ha sempre riconosciuto un **diritto del suolo condizionale**, cioè condizionato a criteri (durata di residenza, luogo di nascita dei genitori...): **l'acquisizione della cittadinanza francese non è automatica al momento della nascita su territorio francese se i genitori sono cittadini non francesi**. Ne consegue che per accertare la continuità nel possesso della cittadinanza italiana, potrebbe essere richiesta ulteriore documentazione (es: copia del « Certificat de nationalité française », decreto di naturalizzazione, etc) dei discendenti dell'avo italiano attestante le rispettive modalità di acquisto della cittadinanza francese.

- **TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRESENTATI IN ORIGINALE e non vengono restituiti**
- L'Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell'istanza di cittadinanza.
- La ricerca della documentazione è esclusivo onere del richiedente.

- Il procedimento per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.

COSTI

A decorrere dall'8 luglio 2014 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di una percezione consolare per il trattamento della domanda di **300 Euro**. Il pagamento di diritti consolari dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente intestato a questo Consolato Generale d'Italia:

IBAN: FR76 3047 8000 0201 3894 7200 535 BIC: MONTFRPPXXX

Nella causale del bonifico dovrà essere precisamente indicato: "Nome Cognome Cittadinanza".

Si precisa che trattasi di un contributo di carattere obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica che non implica in alcun modo l'esito positivo del procedimento.